



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 26

Riunione del 9 marzo 2011

- 25.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**
- **LUCA PESCATORI n.q. Presidente p.t. della VOLLEY REGGIO 1952 SSD**
  - **VOLLEY REGGIO 1952 SSD n.p. del Presidente p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente - relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per il giorno 9 marzo 2011, per aver proceduto, il Luca Pescatori, quale Presidente della VOLLEY REGGIO 1952 SSD, ad accettare *on line* il prestito dell' atleta Alessia Testa senza che la stessa avesse mai sottoscritto il relativo modulo "L". La VOLLEY REGGIO 1952 SSD in persona del Presidente p.t. per rispondere dei fatti contestati al suo Presidente Luca Pescatori ex art. 55 n.3 a) R.G.

Alla riunione del 9 marzo 2011 per la Procura Federale, interveniva l'Avv. Mario Tobia che concludeva per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati e chiedeva la comminazione delle sanzioni di cui alla relazione ex art. 72 R. G.: due mesi di sospensione per Luca Pescatori, 200,00 Euro di multa per la VOLLEY REGGIO 1952 SSD.

Per delega del Luca Pescatori, compariva il Sig. Giuliano Giaroli, direttore sportivo della VOLLEY REGGIO 1952 SSD, che ribadiva quanto dedotto nella nota difensiva a firma del Presidente chiedendo il non luogo a sanzione.

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati.

L'odierno procedimento scaturisce dall'esposto di Alessia Testa all'Ufficio Tesseramento ove l'atleta lamentava il fatto di non aver mai



sottoscritto il modulo "L" relativo al suo prestito per la stagione 2010/2011 dalla A.S. Pallavolo Fiorenzuola alla Volley Reggio 1952 SSD, sicché l'Ufficio, dopo aver effettivamente constatato che il suddetto modulo non recava alcuna firma, procedeva a revocare l'omologa del prestito e trasmetteva gli atti alla Procura per quanto di competenza. Secondo l'assunto difensivo, la Volley Reggio 1952 SSD avrebbe proceduto ad inoltrare *on line* il prestito a suo favore dell'atleta Alessia Testa, poiché la stessa, dopo aver sottoscritto con la società una proposta di accordo, avrebbe svolto con il suddetto sodalizio sportivo alcuni allenamenti di prova (circostanza questa ammessa anche dall'atleta nel suo esposto).

In pratica, il Presidente si sarebbe determinato ad effettuare *on line* il tesseramento convinto erroneamente della sussistenza della volontà dell'atleta di trasferirsi a giocare con la Volley Reggio 1952 SSD.

Il vero è che proprio l'esito negativo del periodo di prova induceva l'atleta, libera da ogni vincolo, a non formalizzare l'accordo sottoscrivendo il relativo modulo.

D'altra parte, lo stesso direttore sportivo Giaroli ha riferito che nella partita amichevole disputata all'esito di detto periodo di prova, la Testa sarebbe rimasta in panchina per tutta la gara. Circostanza quest'ultima che certo può aver avuto il suo peso nella scelta della tesseranda di non aderire al trasferimento nella prospettiva di non giocare come titolare nelle future gare ufficiali.

In ogni caso, si ribadisce che la normativa federale impone al Presidente di non effettuare il tesseramento *on line* se non dopo essersi premunito del modulo debitamente sottoscritto dall'atleta.

Ciò è sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare del Sig. LUCA PESCATORI, che, effettivamente, risulta non aver adempiuto al suddetto obbligo.

Alla responsabilità del Presidente consegue quella del sodalizio che è chiamato a rispondere in base all'espressa previsione dell'art. 55, comma 3, lett. a), secondo cui gli associati rispondono direttamente dell'operato dei loro rappresentanti legali.



P.Q.M.

la Commissione Giudicante Nazionale

Dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **LUCA PESCATORI n.q. Presidente p.t. della VOLLEY REGGIO 1952 SSD**, la sospensione da ogni attività federale per giorni **trenta**.
- **VOLLEY REGGIO 1952 SSD n.p. del Presidente p.t.**, la multa di € **200,00** (duecento/00)

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the typed name of the President.

Roma, 23 marzo 2011